SEGRETERIA PROVINCIA PESCARA

AVVISO PER TUTTI I DIPENDENTI

Dal 3 Aprile entrano in vigore le nuove norme sull'invio del certificato di malattia

Il 19 marzo scorso il Ministro della Funzione Pubblica ha emanato una circolare (1/2010) inerente importanti novità per la certificazione dello stato di malattia e la sua trasmissione telematica all'INPS. Lo stesso giorno è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 65 del 19 marzo 2010) il DM 26 febbraio 2010 del Ministero della Salute avente ad oggetto "Definizione delle modalità tecniche per la predisposizione e l'invio telematico dei dati delle certificazioni di malattia al sistema di accoglienza centralizzata (Sac)".

Tali provvedimenti riguardano quanto disciplinato dal'art. 69 del Dlgs 27 ottobre 2009, n. 150 che prevede che **il certificato medico di malattia dei dipendenti pubblici sia inviato, per via telematica, direttamente all'Inps dal medico** o dalla struttura sanitaria pubblica che lo rilascia, secondo le modalità oggi in vigore per la trasmissione telematica dei certificati medici del settore privato.
Una volta ricevuto il certificato, l'Inps lo invia immediatamente, sempre per via telematica, all'Amministrazione di appartenenza del lavoratore.
L'inosservanza degli obblighi di trasmissione telematica costituiscono illeciti disciplinari e, se reiterati, possono comportare il licenziamento del medico o, per i medici convenzionati, la decadenza dalla convenzione.
La circolare riporta anche le modalità di trasmissione dell'attestato di malattia dall'Inps alle Amministrazioni e i relativi adempimenti delle stesse Amministrazioni e i tempi di attuazione sul territorio.
Con l'invio telematico il lavoratore non è più obbligato a recapitare l'attestazione di malattia alla propria amministrazione entro i 2 giorni successivi al giorno di malattia.

Tempi

Dal 3 aprile 2010 (il quindicesimo giorno dalla pubblicazione in GU del DM 26/02/2010) il medico curante procede ad inviare i certificati in via telematica.
Fino al 19 giugno 2010 (i tre mesi successivi) è ammesso un periodo transitorio in cui il medico potrà rilasciare ancora i certificati in forma cartacea.
Dal 20 giugno 2010 la trasmissione dovrà avvenire solo per via telematica e le ASL potranno far scattare le sanzioni disciplinari.
È previsto un ulteriore mese di collaudo del sistema, per verificare che tutto funzioni adeguatamente.

Sistema di trasmissione dei certificati di malattia

I medici dipendenti del SSN e i medici in regime di convenzione con il SSN sono tenuti alla trasmissione telematica dei certificati attraverso il sistema di accoglienza centrale (SAC) per l'invio o l'annullamento o rettifica dei certificati già inviati. Inoltre, alcune regioni stanno predisponendo sistemi di accoglienza regionali (Sar) per fornire direttamente ai medici un ausilio aggiuntivo.
Una volta completata la procedura di compilazione e di invio del certificato di malattia all'Inps, il

medico rilascia al lavoratore copia cartacea del certificato e dell'attestato di malattia ovvero, anche in alternativa, inoltra alla casella di posta elettronica o di pec del lavoratore copia in .pdf dei documenti.
In caso di impossibilità da parte del medico di provvedere alla stampa dei documenti ovvero di inoltro alla casella di posta elettronica, il medico deve comunicare al lavoratore il numero di protocollo del certificato emesso.
A tal fine il medico potrà inviare al numero di cellulare indicato dal lavoratore un SMS con i dati essenziali dell'attestato di malattia, utilizzando le funzionalità del SAC.
In caso di indisponibilità dei servizi SAC il medico rilascia il certificato in forma cartacea.

Oneri e vantaggi per il lavoratore

Durante la visita medica il lavoratore deve presentare la tessera sanitaria con il codice fiscale e dichiarare al medico la struttura pubblica presso cui lavora. Deve fornire al medico l'indirizzo di reperibilità da inserire nel certificato, se diverso da quello di residenza (o domicilio abituale) in precedenza comunicato all'Amministrazione.
Il lavoratore può chiedere al medico copia cartacea del certificato e dell'attestato di malattia, ovvero, anche in alternativa, può chiedere al medico di inviare copia alla propria casella di posta elettronica.
In caso di impossibilità da parte del medico di provvedere alla stampa dei documenti ovvero di inoltro alla casella di posta elettronica, il lavoratore deve chiedere al medico il numero di protocollo del certificato emesso.
Non c'è più bisogno di consegnare all'azienda l'attestato di malattia entro i 2 giorni successivi all'inizio della malattia, **fermo restando l'obbligo di segnalare tempestivamente la propria assenza** e l'indirizzo di reperibilità, qualora diverso dalla residenza o domicilio abituale.
L'INPS mette a disposizione dei lavoratori le attestazioni di malattia.
Tramite il proprio codice fiscale e il numero di protocollo del certificato via web si potrà visualizzare il proprio attestato.
Previo assenso del lavoratore, l'Amministrazione dovrà inoltrare alla casella di posta elettronica nominativa, ovvero alla casella di posta elettronica certificata rilasciata dall'amministrazione al lavoratore medesimo, i suoi attestati di malattia entro 24 ore dalla ricezione.

Pescara 3.04.10

Il Segretario Provinciale
NurSind Pescara
Argentini Antonio

NURSIND PESCARA Argentini Antonio
Via R. Staccioli 1 / a Cap 65024 Manoppello (Pe)
320 / 3134105 – 333 / 4125508 www.nursindpescara.org